

Il quadro tipico delle regioni a tradizionale insediamento mafioso che è emerso a Catania e i connessi, molteplici, profili di rischio che subiscono le proprietà e i tesserati della società in siffatto contesto ambientale è stato oggetto di dibattito in Commissione anche durante le audizioni dei magistrati della DDA di Napoli (14). Gli approfondimenti hanno avuto ad oggetto la vicenda dell'accertata presenza di Antonio Lo Russo – diventato collaboratore di giustizia – ex boss del *clan* dei « capitori » (15) di Secondigliano, che si trovava a bordo campo durante la partita Napoli-Parma del 10 aprile 2010 allo stadio San Paolo di Napoli (16). Dopo un preliminare chiarimento sullo stato di latitanza di Antonio Lo Russo che decorre dal 5 maggio 2010 – circa un mese dopo l'incontro Napoli-Parma, del quale si è parlato anche per il risultato imprevisto della sconfitta del Napoli – è emerso

Tale affermazione, del resto, è senz'altro coerente con il fatto che in quel periodo non si recasse più da solo agli allenamenti, facendosi accompagnare da suo suocero. Tale comportamento dimostra, più di ogni altra cosa, quanto la condotta degli odierni imputati l'avesse intimorito (...) Che la richiesta non fosse stata percepita come un regalo per la tifoseria e, dunque, come una richiesta proveniente dall'ambiente calcistico di cui lui faceva parte, ma come una vera e propria estorsione proveniente dalla malavita locale è confermato anche da una frase pronunciata dal Biagianti in sede di sommarie informazioni, contestatagli dal Pubblico Ministero in ausilio alla memoria e da lui confermata: « non essendo di Catania non sapevo come comportarmi », che spiega come lo stesso si fosse rivolto alla sua compagna e al suocero perché, essendo del posto, avrebbero saputo meglio di lui come comportarsi ». Significativo a quel punto è il comportamento del suocero di Biagianti che si rivolge a un associato mafioso per poter parlare con lo stesso Piacenti: « Sebbene Angiolucci Aldo abbia limitato il ruolo di Zuccaro Salvatore a quello di suo accompagnatore, escludendo che avesse avuto un ruolo di intermediario, tuttavia, appare estremamente significativo che avesse chiesto proprio allo Zuccaro di aiutarlo a cercare Piacenti Rosario. Tale reazione dimostra, ad avviso del Collegio, come Angiolucci Aldo avesse immediatamente capito che la richiesta proveniva da ambienti malavitosi e che, pertanto, Zuccaro Salvatore, quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, era la persona più idonea per cercare « queste persone ». Anche il comportamento tenuto dal soggetto che, secondo la testimonianza dell'Angiolucci, avrebbe dovuto metterlo in contatto con Piacenti Rosario appare sintomatico della condotta estorsiva dell'imputato, ove si consideri che, capito il motivo per il quale Angiolucci Aldo voleva incontrare il Piacenti e apprese le richieste di denaro di quest'ultimo costui si era tirato indietro, non volendo essere coinvolto »

(14) Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, e del procuratore aggiunto, Giuseppe Borrelli (8 febbraio 2017) e audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

(15) « Nell'area nord di Napoli sono insediati alcuni tra i più strutturati gruppi criminali cittadini. Uno di questi è il clan Lo Russo, dei « capitori » di Miano, che negli anni si è reso protagonista, pur senza parteciparvi attivamente (ad esempio mettendo a disposizione le armi), di faide che hanno insanguinato varie zone del capoluogo, come accaduto, più di recente, per la Sanità. Le numerose inchieste e la scelta collaborativa di elementi di vertice hanno finito per indebolirne la legittimazione sul territorio: sintomatico, in tal senso, è l'attentato incendiario del 25 agosto 2016, nel quartiere Piscinola, che ha danneggiato le auto della moglie e della figlia di uno dei membri della famiglia Lo Russo, attualmente detenuto e collaboratore di giustizia. In tale contesto si sono affacciate nuove leve già gravitanti nell'orbita dei « capitori »: l'azzeramento dei quadri di comando di quest'ultima organizzazione ha finito per alimentare le ambizioni del clan Licciardi della Masseria Cardone di gestione delle piazze di spaccio sui territori controllati dai mianesi. Dal mese di settembre 2016 la situazione è diventata ulteriormente critica: il reggente dei Lo Russo, resosi irreperibile nel precedente mese di giugno, il 27 settembre 2016 si è infatti costituito presso il carcere di Benevento, all'indomani dell'omicidio di un suo fedelissimo; il 30 settembre sono state uccise due persone verosimilmente perché staccatesi dai Lo Russo per gestire in autonomia le estorsioni nella zona di Chiaiano. Se, infatti, la collaborazione dei fratelli Lo Russo sembrerebbe aver determinato una situazione di precarietà interna all'organizzazione – sia per la mancanza di saldi riferimenti sia per il tentativo di gruppi antagonisti di scalzarli dal territorio – recenti acquisizioni investigative ne confermerebbero ancora la supremazia su alcune zone, esercitata anche attraverso le estorsioni » (Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, DIA, 2° semestre 2016, pp. 133-134, Doc. n. 1538.1).

(16) L'argomento era già emerso in occasione dell'audizione del procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Colangelo, nella seduta dell'8 febbraio 2017 ed è stato ritenuto meritevole di un approfondimento specifico.

che la presenza del boss a bordo campo era tutt'altro che occasionale e non si limitava a quella partita. «(...) Due giorni dopo la partita Napoli-Parma del 10 aprile 2010, esattamente il 12 aprile, un ufficiale di polizia giudiziaria (...) trasmise alla procura della Repubblica un'annotazione di servizio, nella quale attestava di aver appreso da fonte fiduciaria della presenza di Antonio Lo Russo a bordo campo. Per la verità si indicava Antonio Lo Russo di Giuseppe, quindi era erroneamente indicata la paternità, ma corretta era la data di nascita, cioè il figlio del più noto Salvatore Lo Russo. Da questa annotazione di polizia giudiziaria sono stati svolti tempestivamente accertamenti [...] e si è immediatamente accertata non solo la fondatezza di questa notizia – ripeto – appresa da fonte confidenziale, ma anche, come dicevo, che la presenza di quel soggetto a bordo campo era tutt'altro che occasionale. Cito altre partite, sono dati ovviamente documentati: Napoli-Roma febbraio 2010, Napoli-Fiorentina 13 marzo 2010, Napoli-Catania 28 marzo 2010, poi quella già nota, Napoli-Parma 10 aprile, ma anche una successiva, cioè la partita Napoli-Cagliari disputata il 25 aprile 2010, quindi dieci giorni prima dell'inizio della latitanza di Antonio Lo Russo» (17). « Ci siamo interessati di capire come Antonio Lo Russo fosse riuscito a stare a bordo campo e in questo abbiamo riscontrato nell'immediatezza massima disponibilità e collaborazione della Società Calcio Napoli (...) che ha messo a disposizione nostra, della procura federale e della DIA tutta la documentazione da noi richiesta, quindi innanzitutto l'elenco delle persone che avevano gli accessi a bordo campo, per tutte le partite del campionato 2009-2010. Abbiamo potuto riscontrare la presenza in diverse partite di Antonio Lo Russo, ma soprattutto abbiamo avuto modo di visionare questi elenchi, che comprendono una pluralità di soggetti. Quanto ad Antonio Lo Russo, si è accertato che lo stesso era presente a bordo campo grazie a un *pass* ricevuto come giardiniere (...). Ovviamente non ci siamo limitati ad analizzare solo la posizione di Antonio Lo Russo, ma abbiamo verificato anche per altre posizioni come avessero avuto accesso (18).

---

(17) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017). A tale riguardo, si riportano le dichiarazioni del dott. Formisano, *head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*: « Ai tempi del fatto la modalità in essere era la consegna alla questura degli elenchi di tutti coloro che avevano ricevuto una credenziale di servizio per l'accesso al campo, che avveniva nel giorno della gara. Comunque, la questura riceveva un elenco di tutte le persone che si trovavano a bordo campo, ma la riceveva nell'imminenza della gara o immediatamente dopo. Dopo aver visto la foto di questo soggetto e quanto veniva descritto dagli organi di stampa, io detti disposizione al delegato alla sicurezza affinché la consegna avvenisse 72 ore prima, un tempo ragionevolmente sufficiente a far verificare dalle forze dell'ordine eventuali incompatibilità e peraltro conciliabile col fatto che oggi a bordocampo tra fotografi, operatori tv, giardinieri e allestitori di pubblicità mediamente ci sono 100-110 persone, che in alcuni casi sono sempre le stesse e in qualche caso (penso prevalentemente alla produzione tv) possono non essere sempre le stesse » (Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato dell'*head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*, Alessandro Formisano, 24 luglio 2017).

(18) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017): Quanto ad Antonio Lo Russo siamo ovviamente risaliti alla ditta che all'epoca aveva il contratto per la manutenzione del campo, la ditta di giardinaggio « Vivai Marrone », sulla quale è stata svolta ovviamente – non oggi, ma nel periodo dal 2010 al 2013 – una serie di attività investigative della DIA di Napoli. È stato sentito a sommarie informazioni il titolare Marrone Francesco e i suoi dipendenti ed è stato riscontrato quanto già documentalmente avevamo acquisito, cioè che tra i soggetti che avevano ricevuto il pass di giardiniere vi era Antonio Lo Russo. Si badi: questo non vuol dire che Antonio

Antonio Lo Russo, attualmente collaboratore di giustizia, ha dichiarato, in ordine al modo in cui riusciva ad avere accesso a bordo campo, che la « persona che l'aveva messo in contatto con questo vivaio (...) era un capo ultrà successivamente deceduto per cause naturali » e che « era sua abitudine andare a bordo campo non solo a Napoli, ma anche in trasferta proprio in quanto appassionato e tifoso del Napoli, non ha sottaciuto anche l'esistenza di rapporti di amicizia con diversi calciatori che hanno giocato nel calcio, ma ha escluso categoricamente ogni tipo di rapporto con la Società Calcio Napoli. (...) Ovviamente comprenderete che, essendo ancora in corso il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di Antonio Lo Russo, non ritengo in questa sede, anche vista la pubblicità della seduta, soffermarmi oltre sul contenuto delle dichiarazioni che sta rendendo, anche per quanto riguarda i suoi rapporti con i calciatori, ma ribadisco che nulla coinvolge la Società Calcio Napoli » (19).

Appare significativa ai fini della presente inchiesta che, anche in questo caso, sia un tifoso ultras l'intermediario tra il Lo Russo e la società fornitrice dei servizi di manutenzione del campo di gioco, con la quale peraltro la SSC Napoli, una volta venuta a conoscenza della vicenda, ha deciso di concludere il rapporto contrattuale in essere, come ha riferito in audizione Alessandro Formisano, *head of operations, sales & marketing* della SSC Napoli (20).

---

Lo Russo fosse realmente dipendente di quella ditta, il Marrone Francesco ha dichiarato di avere sostanzialmente fatto un favore a un suo cliente, Antonio Lo Russo, e quindi di avergli fatto avere questo pass in più di una circostanza. Ha anche precisato che l'elenco degli accrediti che venivano richiesti dalla SSC Napoli conteneva anche una specificazione contrassegnata con l'asterisco per i cinque nominativi che avevano la possibilità di stare a bordo campo. Parliamo di elenchi che – Vivai Marrone, come i fotografi, come Sky – trasmettevano e forse tuttora trasmettono al Napoli, che non aveva nessuna possibilità di sindacare la presenza di un giardiniere piuttosto che di un altro, ma opportunamente, come da regolamento, trasmetteva gli elenchi dei soggetti cui era stato attribuito il pass alla questura, in particolare al GOS, quindi all'organo che, come sapete, è preposto alle dipendenze della questura per i controlli sulla sicurezza delle persone a bordo campo. Tutto quello che ho riassunto ovviamente è stato trasmesso alla procura federale, che ha fatto gli accertamenti del caso e mi risulta che abbia archiviato la vicenda, in particolare abbia escluso qualsiasi rilievo per la SSC Napoli ».

(19) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

(20) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato dell'*head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*, Alessandro Formisano (24 luglio 2017): « posso dire che mi sono trovato due volte nella condizione di dover interrompere dei contratti di appalto, di cui una è riferita alla società Marrone Francesco, che aveva in appalto la manutenzione del terreno di gioco dello stadio San Paolo. In effetti, quando ho iniziato a occuparmi dello stadio San Paolo, l'appalto era già in essere, però... ».

MASSIMILIANO MANFREDI. La società era la stessa della vicenda di Lo Russo ?

ALESSANDRO FORMISANO, *head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*. Sì. Il fatto di Lo Russo aveva suonato dei campanelli d'allarme. Quanto sto per dire forse può giovare ai lavori della Commissione. Credo che una delle cose da considerare sia il fatto che i club di calcio non hanno uno sportello unico a cui rivolgersi per porre delle domande o per essere supportati in momenti complicati, cioè, se io mi trovo nella condizione di dover sottoscrivere un accordo di sponsorizzazione con una società nuova che non ha un consolidato, non c'è uno sportello cui mi posso rivolgere per sapere se quelli sono soggetti che, in qualche modo, sono interessanti per le forze dell'ordine o per la magistratura. Non siamo dotati di strumenti perché siamo un privato e non li possiamo avere, però siamo osservati, se in qualche modo creiamo questi rapporti. Nel caso di specie, per quanto avvenuto con Lo Russo, nonostante nessuno sia venuto a dirci « fate attenzione a questa società », abbiamo fatto in modo tale che il nostro livello di soddisfazione rispetto alle prestazioni rese entrasse in contrasto, al punto che praticamente interrompemmo il rapporto, adducendo anche un livello di insoddisfazione. Qualcosa di analogo è accaduto con un soggetto che

Il tema del rapporto tra tifoserie e criminalità organizzata allo stadio San Paolo era già emerso il 20 ottobre 2014 durante l'audizione presso il IX Comitato del capo della Digos di Napoli, Luigi Bonagura: «Ovviamente, i vari gruppi *ultras* sono espressione dei *clan*, non fosse altro che per la loro origine territoriale. Il gruppo *ultras* Rione Sanità, ovviamente, ha le sue radici all'interno del Rione Sanità. I componenti del gruppo Rione Sanità hanno sicuramente, se andiamo a verificare e a fare dei controlli, contatti con gli esponenti della criminalità che operano all'interno del Quartiere Sanità. Tuttavia, nel momento in cui si recano allo stadio, questi ragazzi, queste persone ci vanno per tifare per la loro squadra del cuore. Non abbiamo riscontri che ci facciano pensare ad attività diverse. Il fatto che la camorra possa avere interesse per il calcio scommesse e per altri fenomeni collegati con il mondo del calcio è sicuramente vero e possibile» (21).

Medesima lettura «territoriale» emerge dalla citata audizione della procura distrettuale di Napoli: «È un dato notorio che all'interno dello stadio San Paolo esista una suddivisione tra la curva A e la curva B, che in qualche modo rispecchia anche una provenienza territoriale della tifoseria, dove per provenienza territoriale ovviamente mi riferisco, non solo ma anche, purtroppo, ai gruppi camorristici. Dicevo che è dato notorio perché sono le stesse tifoserie o almeno parte delle curve a ostentare la loro provenienza territoriale, quindi possiamo sicuramente affermare che la curva B è la curva appannaggio del *clan* Lo Russo, sulla quale all'epoca Antonio Lo Russo aveva influenza, mentre la curva A sicuramente è una curva nella quale ha ingresso una tifoseria con una provenienza territoriale diversa, mi riferisco al centro di Napoli. È notorio come «Genny 'a carogna» provenga da quella curva e non dalla curva B» (22).

Il citato Gennaro De Tommaso, detto appunto «Genny 'a carogna», della curva A — che proviene da una famiglia di camorristi con precedenti per usura, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti — è il capo *ultras* che si distinse in negativo nella finale di coppa Italia Napoli-Fiorentina disputata allo Stadio Olimpico di Roma il 3 maggio

---

da tantissimi anni, anche prima della gestione De Laurentis, si occupava della sala di monitoraggio, quindi del sistema di videosorveglianza dello stadio. Abbiamo appreso anche da organi di stampa che esistevano indagini della procura sul come e sul perché una parte del sistema di videosorveglianza fosse stato realizzato in epoche precedenti. Per il fatto che questa società che gestiva la manutenzione dell'impianto potesse essere oggetto di interesse da parte della magistratura, lo consideravamo poco consono...

PRESIDENTE. Ci può dire il nome della società?

ALESSANDRO FORMISANO, *head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*. Il titolare della società è Nicola Liscio. Nonostante non avessimo delle evidenze, anche perché, in questo caso, nessuno è venuto a dirci...

MASSIMILIANO MANFREDI. Quello che monitorava il sistema di telecamere dello stadio di proprietà del comune non è lo stesso soggetto dell'appalto, ma una figura diversa?

ALESSANDRO FORMISANO, *head of operations, sales & marketing della SSC Napoli*. Sì.

Come dicevo, oggi abbiamo un appalto dato alla società Protom, che fa, tra l'altro, progettazione aerospaziale. Prima di loro, c'era una società cui faceva capo il signor Nicola Liscio. Fondamentalmente, se c'è un soggetto che opera con noi che siamo un privato e con le forze dell'ordine e se questo soggetto ha delle opacità, è chiaro ed evidente che quel soggetto è poco costruttivo per la causa che ho descritto prima, quindi, anche in quel caso, autonomamente ci siamo presi la briga di non confermarlo, anzi di interrompere il rapporto durante il campionato e di affidarci a una società con maggiori requisiti di performance qualitativa».

(21) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, e del capo della DIGOS di Napoli, Luigi Bonagura (20 ottobre 2014).

(22) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

2014. Come emerso durante l'audizione in Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, del 20 ottobre 2014, De Tommaso « vive stabilmente in un contesto criminale ed è lui stesso un trafficante di stupefacenti. Gennaro De Tommaso è anche leader di uno dei tanti gruppi ultras organizzati che popolano le due curve dello Stadio San Paolo. Ovviamente, persone gravate da precedenti, anche gravi, all'interno dello Stadio San Paolo ne troviamo parecchie. Forse facciamo prima a escludere quelle che non ne hanno » (23).

La sera della finale di Coppa Italia De Tommaso si mise in luce per due episodi: « C'è l'episodio pre-partita, quando lui si è materializzato, insieme a un altro centinaio di tifosi, in piazza Mazzini, in una località che non era di quelle destinate ai tifosi del Napoli. A capo di questi cento tifosi è stato bloccato, perché individuato proprio da una mia pattuglia mentre faceva attività di perlustrazione. Benché fossero privi di vessilli, dalla parlata si è capito che si trattava dei tifosi partenopei. Peraltro, erano parzialmente travisati con sciarpe, bandane e oggetti ovviamente fuori luogo, considerata la data del 3 maggio. Tali tifosi sono stati circoscritti anche con l'impiego di reparti organici e sono stati portati allo stadio per evitare che entrassero in contatto con le tifoserie della Fiorentina. Essi hanno opposto alcuni tentativi di resistenza, con lancio di oggetti e di artifici pirotecnici contro le forze dell'ordine, proprio per superare questa forma di tutela che era stata posta nei loro confronti. Dopodiché, si è verificato l'episodio famoso, immortalato da tutte le TV, di De Tommaso Gennaro che parla con il capitano del Napoli. Tutto questo è diventato un unico procedimento penale, per il quale recentemente sono state eseguite delle misure cautelari a carico di De Tommaso e di altri quattro tifosi del Napoli, quelli su cui poi noi siamo riusciti a raccogliere elementi certi di responsabilità in ordine alle condotte delittuose perché ripresi dalle telecamere mentre di fatto lanciavano oggetti e portavano in essere comportamenti violenti » (24).

Quella sera in un agguato furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che ferirono gravemente un tifoso del Napoli, *Ciro Esposito*. Si accertò che il colpo era stato esploso da un ultras romanista, che già, nel 2004, aveva fatto sospendere un *derby* diffondendo la notizia falsa secondo la quale la Polizia aveva travolto e ucciso un ragazzino fuori dallo stadio Olimpico. *Ciro Esposito*, ricoverato in ospedale, morì due mesi dopo.

Diffusasi la notizia del ferimento, si creò tra i tifosi ultras « un'agitazione fortissima » (25) e ci fu un'intensa attività di polizia al

(23) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, e del capo della DIGOS di Napoli, Luigi Bonagura (20 ottobre 2014). Il 28 novembre 2016 De Tommaso è stato condannato a dieci anni di reclusione per associazione e traffico di sostanze stupefacenti, ed è destinatario di Daspo per cinque anni. In precedenza il tribunale di Roma lo aveva condannato a due e anni e due mesi di reclusione, senza la sospensione condizionale proprio in relazione ai disordini avvenuti fuori e dentro lo stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia. De Tommaso, è stato riconosciuto responsabile di aver capeggiato le violenze avvenute tra piazza Mazzini e Ponte Milvio e di aver scavalcato la recinzione della curva Nord per discutere con i giocatori del Napoli e le forze dell'ordine circa l'inizio della partita Napoli-Fiorentina.

(24) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, e del capo della DIGOS di Napoli, Luigi Bonagura (20 ottobre 2014).

(25) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, e del capo della DIGOS di Napoli, Luigi Bonagura (20 ottobre 2014).

fine di gestire una situazione con alti profili di rischio per l'ordine pubblico. In quella situazione Gennaro De Tommaso, che peraltro quella sera indossava una maglietta che inneggiava alla liberazione dell'omicida di Filippo Raciti, ebbe modo di conquistare la scena pubblica, anche interloquendo con il capitano del Napoli, Marek Hamšík, e la partita ebbe inizio (26). Sull'opportunità di quella scelta si è soffermato il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi nella sua audizione in Commissione: « Se ricordate, in quell'occasione è stato chiamato il capitano del Napoli a interloquire con la curva occupata in quel momento dai tifosi napoletani. Questo ragazzo — era Marek Hamšík ovviamente — si è trovato a rivestire un ruolo che forse non è consono al ruolo che, in realtà, bisognerebbe che avessero i calciatori in campo » (27).

Tornando alla distribuzione delle tifoserie nelle curve dello stadio San Paolo e, parallelamente, alla dislocazione dei *clan* mafiosi « competenti per territorio » all'interno delle stesse, ci sono due episodi certamente da rilevare ai fini dell'inchiesta della Commissione.

Innanzitutto, quello dell'esposizione di uno striscione in favore di Lavezzi da parte di entrambe le curve: « oltre al dato notorio, posso dire che sicuramente Antonio Lo Russo ha confermato questa distinzione (tra curva A e curva B, ndr), lo ha fatto ricordando un episodio che forse molti ricorderanno, cioè di quando, come spesso capita, vi erano stati dei dissidi tra giocatori e società, per cui si paventava l'allontanamento del giocatore Lavezzi dal Napoli, e quindi ci fu l'esposizione di uno striscione a tutela del giocatore per dimostrare alla società che la tifoseria voleva Lavezzi a Napoli. Secondo le parole di Antonio Lo Russo (...), Lavezzi aveva interesse a che la tifoseria stesse dalla sua parte e quindi a esporre uno striscione in sua difesa del tenore « Lavezzi non si tocca » o qualcosa del genere e si rivolse a lui per ottenere l'esposizione dello striscione su entrambe le curve, che non è una cosa così facile, così scontata, perché significa avere il placet di due aree geo-criminali diverse. Secondo la narrazione di Antonio Lo Russo, il suo intervento in ausilio di Lavezzi ha consentito, grazie alle sue conoscenze con personaggi della curva A, che questo striscione venisse esposto su entrambe le curve, proprio a tutela di Lavezzi, facendosi promettere in cambio come favore personale, dato il rapporto di amicizia che lo legava al giocatore, che non sarebbe mai andato a giocare in una squadra come la Juventus o l'Inter, ma solo all'estero, cosa che poi, come sapete, è accaduta » (28). A prescindere dai gravi profili di rischio, facilmente immaginabili, attinenti ai rapporti opachi tra Lorusso e Lavezzi — i quali comunicavano attraverso delle schede dedicate che lo stesso Lorusso aveva consegnato al giocatore argentino e che erano ulteriormente corroborati dalla sua presenza a bordocampo, seppur non ci siano stati seguiti penali sul punto (29) — appare emblematico che il giocatore si rivolga al « tifoso-boss » e che questi si spenda per trovare una posizione comune tra « territori » e *clan* diversi e in conflitto tra di loro.

(26) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del capo della DIGOS di Roma, Diego Parente, e del capo della DIGOS di Napoli, Luigi Bonagura (20 ottobre 2014).

(27) Resoconto stenografico dell'audizione del presidente dell'associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi (4 aprile 2017).

(28) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

(29) Al riguardo si rinvia al resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

Se l'elemento territoriale assume un valore di significato anche con riferimento alla distinzione tra *clan* camorristici e ciò appare evidente agli spettatori dello stadio, almeno per i cittadini napoletani, come si è detto in audizione, che comprendono con immediatezza il significato di tale distinzione — anche criminale — tra i quartieri della città, non può non assumere significato da questo punto di vista anche la decisione di esporre lo stesso striscione su due curve. « Lei non troverà mai nella curva B uno striscione « Sanità », cioè che indica un quartiere dove per tradizione si va nella curva A, così come non troverà mai nella curva A uno striscione « Miano », che indica il quartiere roccaforte del *clan* Lo Russo » (30). Se questo è vero, l'episodio dello striscione a favore di Lavezzi non può essere derubricato semplicemente a questioni di tifoseria, ma assume un significato simbolico di accordo o almeno di avallo dei *clan* presenti nelle due curve contrapposte, appunto di « placet di due aree geo-criminali diverse ». Peraltro, ciò appare ancora più significativo se lo si contestualizza in un momento di dissidio tra la società e i giocatori, con la « tifoseria » che, come mezzo di pressione sulla società, prende apertamente posizione « unanime » contro la stessa società e a favore del calciatore.

Un altro episodio da segnalare, che conferma la divisione territoriale tra curva A e curva B e che è esemplificativo del fatto che la tranquillità garantita nello stadio San Paolo è pur sempre espressione di una pace armata tra le « tifoserie-*clan* », è lo scontro avvenuto sugli spalti nella curva A alla prima partita di campionato, nel settembre 2015, tra persone appartenenti a gruppi camorristici, provenienti dalle zone della Sanità e di Forcella (31).

Rispetto a tutti questi fattori di rischio in relazione alla presenza di esponenti della camorra in ambiti esterni ma prossimi alla società, e anche interni a rapporti di amicizia con i calciatori, la posizione della SSC Napoli, esposta in Commissione dal presidente Aurelio de Laurentiis in occasione della sua audizione, è stata presentata nei termini di una ostentata chiusura, volta a descrivere la società come apparentemente impermeabile rispetto all'ambiente circostante:

« PRESIDENTE. La società attraverso quale figura interloquisce con le tifoserie ?

AURELIO DE LAURENTIIS, *presidente della SSC Napoli*. Non interloquiamo proprio.

PRESIDENTE. Come, non interloquite ?

GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*. Non è possibile, perché le norme non ce lo permettono.

AURELIO DE LAURENTIIS, *presidente della SSC Napoli*. Ma che ci mettiamo a parlare con Genny la carogna ?

PRESIDENTE. La figura dello SLO ce l'avete ?

(30) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

(31) Cfr. Doc. 1655.1.

AURELIO DE LAURENTIIS, *presidente della SSC Napoli*. Sì, uno che va molto a rilento... è *slow*.

PRESIDENTE. Che fa lo SLO, non parla con le tifoserie?

GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*. Per darle contezza di cosa accade per esempio ad un allenamento, se arriva un gruppo di tifosi per voler solo rappresentare la propria vicinanza alla squadra piuttosto che per contestarla, il Napoli chiama la DIGOS, aspetta che arrivi la DIGOS e permette di interloquire a quei tifosi con i calciatori del Napoli o con qualche loro rappresentante solo alla presenza della DIGOS. Il Napoli è arrivato a fare questo, quindi più di questa cautela e questa prudenza non può fare, proprio perché non ci sono norme che permettono in tutta sicurezza di poter avere dei rapporti con i tifosi, sapendo esattamente chi è il tuo interlocutore. Questo dispiace, perché la maggior parte di tifosi sono persone per bene (32) ».

I connessi rischi sono cioè visti soltanto in termini di ordine pubblico e sicurezza; di essi la società non può farsi carico e ci si limita esclusivamente a invocare la protezione dello Stato attraverso l'intervento delle forze di polizia.

In effetti molti di questi fattori di rischio hanno una matrice schiettamente territoriale, derivante dalla radicata presenza nella città di Napoli di *clan* di camorra, rispetto ai quali come si è visto lo stadio San Paolo riproduce in proporzione le medesime dinamiche criminali, rispecchiando l'occupazione dei diversi spazi cittadini da parte dei *clan*.

Fuori dall'area metropolitana, analoghe criticità sotto il profilo della presenza di gruppi camorristi, in questo caso « casalesi », si rinvencono inoltre nel territorio in cui è ubicato il centro sportivo della società, ovvero il comune di Castelvolturno in provincia di Caserta, più volte sciolto per infiltrazioni mafiose, da ultimo nel 2012.

Infine, in sede di audizione è stato ricordato che non sono mancati episodi criminali in danno della società e soprattutto rapine a danno di calciatori del Napoli, specie nel 2012. Il presidente De Laurentiis ha recisamente negato che tali episodi potessero essere riconducibili a una strategia estorsiva, sebbene di difficile decifrazione, e li ha definiti episodi di criminalità comune (33).

Ma la vicenda, tra quelle di cui si è occupata la Commissione, che ha certamente destato maggiore clamore e che ha richiamato l'attenzione dei principali organi di informazione è stata quella che ha riguardato l'infiltrazione della 'ndrangheta nella tifoseria organizzata della Juventus F.C. Spa.

Nell'ambito del procedimento Alto Piemonte, su proposta della procura distrettuale di Torino, in data 11 maggio 2016, è stata emessa dal Gip del tribunale di Torino, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti di locali di 'ndrangheta insediati in

(32) Resoconto stenografico dell'audizione del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis (28 giugno 2017).

(33) Resoconto stenografico dell'audizione del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis (28 giugno 2017).

Piemonte, collegati ad alcune fra le più pericolose cosche della 'ndrangheta calabrese (34).

L'ordinanza di custodia cautelare ha avuto a oggetto una lunga serie di reati quali associazione di tipo mafioso ed estorsione, detenzione illegale di armi, danneggiamento seguito da incendio, sequestro di persona, spaccio di droga, tentato omicidio, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Tra i destinatari della misura cautelare figuravano Saverio Dominello, già in passato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (35), e due dei tre figli di Saverio, Michele e Rocco, all'epoca dei fatti in questione rispettivamente l'uno detenuto e l'altro (ancora) incensurato.

Con sentenza emessa con rito abbreviato il 30 giugno 2017 (36), il Gup del tribunale di Torino ha condannato i membri della famiglia Dominello a pesanti condanne: Saverio (12 anni e 1 mese) e Rocco (7 anni e 9 mesi) per il reato di associazione mafiosa e quali mandanti di tentato omicidio, lo stesso Saverio e il figlio Michele (2 anni e due mesi), per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Nel contesto richiamato è venuta alla luce la vicenda che ruota intorno alla vendita dei biglietti per le partite della Juventus F.C., che la Commissione ha ritenuto meritevole di approfondimento. A tale proposito il IX Comitato ha svolto l'audizione dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola, titolari dell'inchiesta, mentre il *plenum* della Commissione ha svolto le audizioni del procuratore federale FIGC, Giuseppe Pecoraro (7 marzo e 5 aprile 2017), dell'avvocato della Juventus, Luigi Chiappero (15 e 22 marzo), nonché del Presidente della Juventus, Andrea Agnelli (18 maggio). Dalle audizioni è emerso che i primi segnali dell'interessamento della 'ndrangheta alle partite della Juventus sono emersi negli anni 2012-2013, « in un contesto del tutto inaspettato » (37), nel corso di un'indagine su un'associazione di tipo mafioso di origine rumena. Un collaboratore di giustizia aveva dichiarato che tra gli affari del sodalizio rumeno vi era « anche un'attività relativa alla cessione a terzi di abbonamenti per partecipare alle partite della Juventus e che questa attività era stata condotta previa autorizzazione di criminali di

(34) « Il primo dei gruppi coinvolti nel presente procedimento è quello facente capo alla famiglia RASO, denominato locale di Santhià, ma di fatto operante nel biellese, diretta emanazione della cosca Raso-Gullace-Albanese, allocata in Calabria, nel territorio di Cittanova. (...) Il secondo gruppo coinvolto nel procedimento è quello facente capo a Saverio Dominello ed al figlio Rocco, ai quali si contesta di aver agito in territorio piemontese come esponenti della cosca Pesce-Bellocco di Rosarno. (...) Anche per quanto riguarda il terzo gruppo, del quale fa parte il solo Giuseppe Sgrò non pare potersi dubitare della sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso in questa sede giudicata, avendo egli agito quale referente piemontese della cosca Sgrò-Scigliano, originariamente operante nella provincia di Reggio Calabria e segnatamente a Baretteri, frazione di Seminara » (sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017, Proc. 10270/2009 RGNR-DDA, pp. 71-72, Doc. n. 1650.1).

(35) Saverio Dominello, autista del capo mafia Antonino Pesce, è stato condannato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 1996 per il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. Anche i figli maggiori di Saverio Dominello, Michele e Salvatore, sono stati condannati dal tribunale di Torino nel 2012 per il reato di cui all'articolo 416-*bis* quali esponenti della locale di Chivasso. Con sentenza del 15 giugno 2017 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza con rinvio.

(36) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017, Proc. 10270/2009 RGNR-DDA (Doc. n. 1650.1).

(37) Resoconto stenografico dell'audizione del 7 febbraio 2017 presso il IX Comitato dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola.

origine calabrese, con i quali il sodalizio mafioso rumeno trattava stupefacenti » (38). Emerge, inoltre, dalle intercettazioni che il capo di questa associazione si era recato in Calabria al fine di essere autorizzato alla costituzione di un gruppo di ultras (i « templari ») che potesse avere accesso allo *Juventus Stadium*.

Quasi contemporaneamente a questa indagine, la stessa procura distrettuale di Torino era titolare di un'ulteriore indagine avente a oggetto un traffico di stupefacenti tra la Sicilia e il Piemonte e il referente di questo traffico di stupefacenti, per quantitativi molto cospicui, era Andrea Puntorno, il capo ultras del gruppo dei « bravi ragazzi » — la cui zona d'influenza all'interno dello stadio comprendeva, quale sottosezione, quella dei templari — e che gestiva anch'egli un cospicuo numero di biglietti e abbonamenti, acquistati, sia pure con modalità di favore, dalla Juventus — e rivenduti a prezzi maggiorati in una redditizia attività di bagarinaggio.

Le risultanze delle due inchieste hanno consentito di svelare il controllo, da parte di alcune famiglie di 'ndrangheta, dei diversi gruppi del tifo organizzato della Juventus e in questo contesto emerge la figura di Rocco Dominello, che, allora incensurato, è stato introdotto nell'ambiente societario della Juventus da Fabio Germani (fondatore di un'associazione di tifosi, anch'egli indagato — per concorso esterno in associazione mafiosa — assolto nel processo di primo grado e per il quale pende appello) e che si pone progressivamente come « facilitatore » nel difficile rapporto tra la società e i tifosi organizzati, spesso soggetti pluripregiudicati per gravi reati, quali ad esempio Dino Mocchiola, leader dei « drughì » (già condannato per concorso in omicidio), e Loris Grancini, leader dei « viking ». A tale proposito è proprio di questi giorni l'arresto di Loris Grancini, per il passaggio in giudicato di una condanna a 11 anni di reclusione per essere stato mandante di un tentato omicidio. Grancini è stato destinatario il 2 ottobre 2017 di Daspo per cinque anni con obbligo di firma su proposta del questore di Milano, convalidato dal Gip il 13 ottobre. Pende ricorso al TAR da parte dello stesso Grancini. Forti polemiche erano invece sorte nel marzo del 2017 a seguito del mancato accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria della proposta del questore di Torino di applicare la medesima misura del Daspo per 8 anni con la prescrizione dell'obbligo di firma per 6 anni. L'ultras juventino è peraltro legato da forte amicizia con Giancarlo Lombardi detto Sandokan, capo del gruppo ultras milanista « Guerrieri Ultras », tanto da far esporre uno striscione di solidarietà in suo favore nella curva del Milan allo stadio Meazza dopo il suo arresto nel 2006.

Lo spessore criminale di Grancini emerge dalla lettura della sentenza della corte d'appello di Milano, che lo ha condannato il 17 maggio 2016 dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione: il fatto « si inserisce in un contesto di diffusa e pericolosa criminalità, dove la supremazia del territorio, anche a costo di compiere gravi reati, prevale su qualsivoglia altro valore, proprio del comune sentire. L'aggressione ai danni del Merafina è stata un regolamento di conti a tutti gli effetti; una vendetta e una punizione esemplare, scaturita

(38) Resoconto stenografico dell'audizione del 7 febbraio 2017 presso il IX Comitato dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola.

da un semplice diverbio, che rischiava però di offuscare l'autorità del "capo". Il disvalore è ancor più accentuato in virtù del clima di pesante omertà e intimidazione, che si è formato intorno alla vicenda, per evidente volontà, diretta e indiretta, di Grancini, capace di esercitare un'influenza tale da indurre gli stessi protagonisti a versioni "edulcorate", attenuative della sua responsabilità o addirittura di negazione e connivenza, fino all'ultima ritrattazione della persona offesa. Profili di meritevolezza non si colgono nella condotta processuale, priva di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza e spunto utile all'accertamento della verità. Infine neppure possono sottacersi i precedenti penali, comprensivi di un tentato omicidio risalente al 1998 ma che, malgrado l'espiazione della pena e la fruizione dei benefici penitenziari concessi, non ha impedito la commissione di altro grave fatto a distanza di pochi anni » (39). Il riferimento al clima di paura che ha portato alla ritrattazione della vittima trova il suo fondamento, secondo la corte, in una serie di episodi di intimidazione: « nel verbale di dichiarazioni rese al pm il 13.2.2007, Merafina affermava di essere stato avvicinato nell'ottobre 2006 da alcuni calabresi, che gli riferivano che il padre di Romeo (40) (noto agli archivi della polizia come affiliato alla 'ndrangheta) voleva parlargli » (41); appena uscito dall'ospedale « era stato avvicinato da una persona vicina a Grancini, che gli aveva chiesto 'gentilmente' di cambiare versione, di 'salvare il salvabile' » (42); nell'ottobre 2008 « veniva aggredito da tale Domenico La Greca, che lo accoltellava e lo accusava di essere un infame, proprio in relazione alle sue dichiarazioni nella vicenda di Grancini » (43).

Tornando all'inchiesta Alto Piemonte, dalle indagini sono emersi contatti e reiterati rapporti di Rocco Dominello e Fabio Germani con il *security manager* della Juventus, Alessandro D'Angelo, e con il responsabile della società per la biglietteria, Stefano Merulla, riguardanti i rapporti con la tifoseria organizzata e la gestione dei biglietti (44).

Dalle intercettazioni risulta che sia Dominello sia Germani ricevevano una quota personale riservata di biglietti, anche cospicua. Dalla sentenza di primo grado emessa dal Gup del tribunale di Torino emerge peraltro che « gli interessi della 'ndrangheta (...) riguardano in realtà la gestione dei tagliandi che la società calcistica ha destinato ai

(39) Sentenza della corte d'appello di Milano, n. 3825/16, III sez. pen., p. 16 (Doc. n. 1649.1).

(40) Esecutore materiale del tentato omicidio per cui è stato condannato definitivamente Grancini come mandante, anch'egli presente al momento del fatto.

(41) Sentenza della corte d'appello di Milano, n. 3825/16, III sez. pen., p. 5 (Doc. n. 1649.1).

(42) Sentenza della corte d'appello di Milano, n. 3825/16, III sez. pen., p. 16 (Doc. n. 1649.1).

(43) Sentenza della corte d'appello di Milano, n. 3825/16, III sez. pen., p. 16 (Doc. n. 1649.1).

(44) In questo quadro va inserita l'oscura vicenda della morte di Raffaello Bucci, ex ultras dei « Drughi », che tra il 2014 e il 2015 aveva iniziato un rapporto di collaborazione con la Juventus per svolgere la funzione di SLO, di fatto prendendo il posto di Dominello, e che quando l'inchiesta « Alto Piemonte » diventa di pubblico dominio, il giorno dopo essere stato interrogato dai pubblici ministeri, il 7 luglio 2016, si è tolto la vita lanciandosi da un cavalcavia a Fossano (CN). Dagli atti dell'inchiesta emerge che Bucci aveva un rapporto di collaborazione con le forze di polizia (Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 7 febbraio 2017 presso il IX Comitato dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola, p.27: « MONICA ABBATECOLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino*. [...] Lo stesso Bucci – noi l'abbiamo agli atti; non è un segreto – aveva avuto rapporti confidenziali con i servizi e anche con la DIGOS per le infiltrazioni eversive nella curva [...] »).

propri gruppi di tifosi organizzati e non anche quelli, infinitamente più limitati numericamente, dei quali Rocco Dominello ha potuto disporre proprio in virtù dei buoni rapporti instaurati con i rappresentanti della società » (45).

La sentenza citata delinea chiaramente il duplice ruolo assunto da Rocco Dominello in tutta la vicenda: un « deferente tifoso », come lo definisce il Gup, dal lato dei rapporti con la società Juventus e, grazie al ruolo del padre Saverio, referente della 'ndrangheta dal lato della gestione dei rapporti con i gruppi del tifo organizzato juventino.

« Rocco Dominello si ritiene rivesta un ruolo bivalente nell'ambito della vicenda di cui trattasi. Questo imputato pare, infatti, aver contemporaneamente agito quale referente incaricato di mediare nei rapporti fra il mondo del tifo organizzato e la società Juventus, nella cui sfera si è introdotto sfruttando l'amicizia di Fabio Germani. Parallelamente a questo ruolo, si ritiene che l'imputato ne abbia rivestito uno diverso, gestendo quale referente della 'ndrangheta piemontese i rapporti con il mondo del tifo organizzato. Mentre il primo rapporto ha effetti estremamente limitati nell'ambito del presente procedimento, apparendo come un fatto secondario, di contorno e gli ha fruttato, oltre ad un innegabile prestigio personale (comunque significativo anche per la propria affermazione nel mondo della malavita organizzata), una fornitura « riservata » di biglietti e quindi ulteriori possibilità di guadagno, il secondo rapporto merita di essere più puntualmente analizzato in quanto è l'unico che in questa sede rileva » (46). In merito a questi due versanti, infatti, secondo il tribunale « il punto nodale della vicenda in esame non è la forza di intimidazione esercitata dalla 'ndrangheta sulla Juventus F.C. s.p.a., che è invece sottoposta al ricatto dei propri tifosi, bensì quella esercitata dal sodalizio sul mondo del tifo organizzato al fine di acquisirne il completo controllo » (47) e Rocco Dominello, « anche accreditandosi presso la società calcistica Juventus come soggetto in grado di mediare con le frange più violente del tifo organizzato, ha per l'appunto assunto il ruolo di « garante ambientale » fra la 'ndrangheta e gli ultrà, gestendo nell'interesse della cosca i rapporti con questo mondo » (48). Nella vicenda processuale, peraltro, la Juventus non rivestiva la qualità di parte lesa (49).

(45) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017, Proc. 10270/2009 RGNR-DDA, p. 204 (Doc. n. 1650.1).

(46) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017 (Doc. n. 1650.1).

(47) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017 (Doc. n. 1650.1).

(48) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017 (Doc. n. 1650.1).

(49) Resoconto stenografico dell'audizione del 7 febbraio 2017 presso il IX Comitato dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola: « PAOLO TOSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino*. Rispetto all'estorsione ci siamo ovviamente posti le domande che lei ci sta ponendo e abbiamo fatto questa riflessione. C'è una differenza sostanzialmente tecnica: la società Juventus non ha subito alcun pregiudizio economico, l'estorsione è un reato contro il patrimonio e l'estorto subisce un pregiudizio, è costretto ad assumere qualcuno che non avrebbe altrimenti assunto, è costretto a pagare la guardiania che altrimenti non avrebbe pagato. La società Juventus non ha subito alcun pregiudizio, ha venduto tutti i suoi biglietti a pieno prezzo con piena soddisfazione e non è mai stata intimidita per farlo, è stato un incontro di volontà, mentre l'estorsione non è un incontro di volontà, anche nel caso di una minaccia velata comunque c'è un soggetto in posizione dominante e un soggetto che subisce. Per questo la collega diceva che non abbiamo riconosciuto alla società il ruolo di persona offesa, perché abbiamo un pacifico, dichiarato – in particolare da dirigenti della Juventus – incontro di volontà: l'intesa con Dominello funzionava, non determinava alcun esborso e anzi garantiva la vendita dei tagliandi d'ingresso, che è l'affare di chi

Sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e con il sostegno di specifici riscontri raccolti in seguito ad attività investigative compiute in diversi procedimenti, si può affermare che, intraviste consistenti possibilità di guadagno, la criminalità organizzata si è inserita in tale contesto assumendo di fatto il controllo della tifoseria organizzata e quindi i relativi benefici economici derivanti dall'attività illecita di bagarinaggio, quantificati in circa 30 mila euro a partita per uno solo dei gruppi di tifosi, e quindi in proporzione anche di molto superiori (50). Sintomatico della redditività dell'operazione è quanto accaduto a un tifoso svizzero che si è lamentato con la società per il costo spropositato di un biglietto di *Champions league* pagato 620 euro a fronte del prezzo ufficiale di 140 euro (51).

Secondo il tribunale di Torino, inoltre, «gli elementi raccolti dimostrano anzitutto l'esistenza di un sistema di ripartizione dei gruppi di tifosi organizzati fra diverse articolazioni locali della 'ndrangheta, che non a caso devono prestare il proprio assenso all'ingresso in curva di nuovi soggetti in quanto ciò comporta evidenti ricadute di carattere economico. Si è inoltre già avuto modo di apprezzare come le decisioni di maggior rilievo e la definizione di contrasti particolarmente accesi siano devolute alla « casa madre » in Calabria. Nel corso delle indagini è stato addirittura possibile monitorare in tempo reale le operazioni che hanno portato all'ingresso di un nuovo gruppo di tifosi organizzati, insediatisi nella curva sud dello *Juventus Stadium* a partire dalla partita Juventus – Milan dell'aprile 2013 » (52). Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali è emerso, infatti, che persone vicine ai Dominello si stavano attivando per organizzare un nuovo gruppo di ultras, i « gobbi », che avrebbe dovuto occupare lo spazio prima occupato dai « bravi ragazzi ». Per la costituzione di un nuovo gruppo ultras erano necessarie due autorizzazioni: una da parte degli ultras storici, una da parte della 'ndrangheta: « mafia e tifo ultras si saldano (plastica in questo senso è la riunione fra i Dominello, il capo dei drughi e uno dei capi del neo gruppo dei gobbi, Farina) non certo in vista di un comune obiettivo legato allo sport ma per lucrare denaro in specie con l'affare

---

gestisce lo stadio, senza costrizione alcuna. Diverso sarebbe stato se i biglietti fossero stati ceduti gratuitamente, allora non ci sarebbe stato dubbio: cedo quote di biglietti e in cambio ho la tranquillità, ma non è così, quindi la Juve non ha subito alcun pregiudizio economico e, se non c'è un pregiudizio economico, non c'è estorsione, che è un reato contro il patrimonio ».

(50) Al riguardo, spiega il dott. Toso : « Veniamo anche a conoscere l'entità media dei guadagni di solo uno dei gruppi ultras, perché nel corso di questa indagine arrestiamo questo capo ultras, che si chiama Puntorno Andrea, leader dei « bravi ragazzi », arrestiamo anche gli appartenenti al sodalizio rumeno – li abbiamo arrestati qualche mese prima – da dichiarazioni che acquisiamo veniamo a sapere che i guadagni si aggirano sulle diverse decine di migliaia di euro a partita a Torino. Succede poi che la moglie del capo ultras viene estorta da alcuni soggetti che avevano investito denaro contante nel bagarinaggio dandolo a Puntorno e che rivolavano indietro i loro soldi dopo che il Puntorno era stato arrestato. La signora Fiorillo viene estorta perché restituisse i contanti a queste persone gravitanti nell'area 'ndranghetista e alla fine racconta, in dettagliati verbali che abbiamo messo a vostra disposizione, come l'importo medio degli utili – non del lordo – di questa operazione solo per il gruppo dei « bravi ragazzi », che non è il maggiore dei gruppi di tifo organizzato, si aggirasse attorno ai 30 mila euro a domenica » (resoconto stenografico dell'audizione del 7 febbraio 2017 presso il IX Comitato dei sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino, Paolo Toso e Monica Abbatecola).

(51) Dalle verifiche interne era emerso che si trattava di un biglietto con prelazione a favore del *security manager* della società, Alessandro D'Angelo, che lo aveva consegnato proprio a Rocco Dominello.

(52) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017, p. 222 (Doc. n. 1650.1).

assai redditizio del bagarinaggio dei biglietti delle partite » (53). Negli atti del procedimento sono immortalati gli incontri in cui l'accordo è stato suggellato (54). Le conversazioni intercettate sono eloquenti (55). Il 17 aprile 2013 il nuovo gruppo era pronto a esporre lo striscione dentro lo stadio, passaggio fondamentale per reclamare una dotazione di biglietti la cui gestione era la precipua finalità dell'esistenza stessa del gruppo.

In questo senso, la vicenda appare nel suo complesso paradigmatica dei varchi che la criminalità organizzata mafiosa si crea attraverso l'imposizione di « protettorati » sui singoli gruppi ultras, che a loro volta cercano di mettere in scacco le società con varie forme di ricatto.

Nel procedimento penale non risultano imputati dipendenti o dirigenti della Juventus. Nel procedimento dinanzi alla giustizia sportiva, invece, la procura della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il 18 marzo 2017, ha deferito dinanzi al tribunale nazionale federale la società Juventus FC Spa, Alessandro D'Angelo, dipendente addetto alla sicurezza, Stefano Merulla, dipendente responsabile del *ticket office*, Francesco Calvo, all'epoca direttore commerciale della società e diretto superiore di Merulla e D'Angelo, e Andrea Agnelli, presidente della società (56).

(53) Sentenza del Gup del tribunale di Torino del 30 giugno 2017, (Doc. n. 1650.1).

(54) Il primo « placet » è stato rilasciato il 7 aprile 2013 da Grancini Loris Giuliano, referente del gruppo ultras « Viking », a Sgrò Giuseppe non prima di avere Sgrò evocato al capo ultras l'amicizia comune con Dominello Saverio (« *ho avuto tanti problemi, però chiedevo sempre a Saverio di te, come stai ?* »). Subito dopo Sgrò Giuseppe comunica a Fabio Farina il contenuto della telefonata avuta con Loris Grancini e Farina risponde: « *va bene dai, che tanto io il 21 devo entrare nello stadio, così me lo fate vedere che così ci conosciamo è meglio!* ». Quanto al secondo livello di autorizzazione, secondo il Gip, lo scopo non era, evidentemente, legato a finalità sportive ma esclusivamente inerente al lucroso affare dei biglietti. Sul punto si richiama la conversazione del 14 aprile 2013, ore 16.58, registrata nell'autovettura in uso a Sgrò Giuseppe ove Dominello Saverio dice a Sgrò: « *tu vai tranquillo... se il piatto è rotondo, io so che quel piatto poi... se si deve fare a 5 spicchi o (inc)* », Sgrò replica: « *no tu basta che avvisi quelli per dirgli 'che la da... ci sono persone che ti appartengono a te* » e Dominello Saverio risponde: « *vai tranquillo* ». Poi, quando Dominello lascia l'autovettura, Sgrò, parlando con Marcello Antonino, dice: « *andiamo avanti! Eh abbiamo il benessere da tutte le parti... io quando... io perché volevo venire da Saverio, per parlare di tante cose... perché nessuno domani ci può dire a noi 'che avete fatto'... noi abbiamo il benessere da tutte le parti* » (da intendere appunto della tifoseria ultras e delle famiglie 'ndranghetiste). Continua Sgrò: « *... che vi ha detto Saverio 'andate tranquillo e beato!... gli dice che 'da dentro ci sono due uomini dei miei!... volevo sapere* » (da intendersi Dominello Saverio) « *come la pensa... se lui mi ha detto 'vai avanti vai avanti'... ieri avete visto che ho chiamato a Loris... allora andiamo avanti... che poi prendiamo posizione noi... e non è detto che... che non ce la prendiamo noi la curva direttamente* ». E ancora « *... noi abbiamo le spalle coperte, abbiamo i cristiani che contano! Perché se Saverio vi dice una cosa... andiamo avanti... gli dobbiamo dire a Fabio* » (da intendersi Fabio Farina, appunto) « *che deve andare avanti... le spalle le avete coperte... che c. volete di più ?* » (Tribunale di Torino, sezione Gip, ordinanza di applicazione di misure cautelari, Agresta Antonio e altri, proc. pen. N. 10270/2009, 11 marzo 2016, pp. 73-74, Doc. 1244.1).

(55) Questi i commenti degli indagati: « *... andate avanti e non vi preoccupate, che abbiamo Rosarno, Barrittieri, Seminara, Reggio...* », affermazioni che radicavano negli inquirenti la convinzione che l'operazione biglietti avesse l'avallo delle famiglie calabresi egemoni su quei comuni. E a proposito dell'autorizzazione ricevuta dal referente della 'ndrangheta: « *e se ve lo dice lui sapete chi ve lo ha detto? Ve lo ha detto Rosarno!!! Quelli che comandano, non ve lo ha detto solo Saverio...* », « *ma chi vi tocca... ma chi vi tocca... che omissis mi ha detto di andare avanti, andiamo avanti che... non ci tocca nessuno a noi... omissis non gli conviene che tocchino a noi... che veramente, abbiamo la possibilità (??) di fare la guerra veramente...* » (Tribunale di Torino, sezione Gip, ordinanza di applicazione di misure cautelari, Agresta Antonio e altri, proc. pen. N. 10270/2009, 11 marzo 2016, p. 74, Doc. 1244.1).

(56) Il 15 febbraio 2014 gli inquirenti hanno documentato un incontro fra Rocco Dominello e il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, finalizzato a fare ottenere, su richiesta di Dominello, un provino a Mario Bellocco, figlio del boss Umberto Bellocco. Il giocatore ha sostenuto effettivamente un provino, che ha tuttavia avuto esito negativo.

L'atto di deferimento contesta ai tesserati Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo di aver intrattenuto personalmente — con il dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico e per evitare alla società pesanti e ricorrenti ammende e sanzioni di natura sportiva — rapporti costanti e duraturi con i gruppi 'ultras' « anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata », facendo sì che venissero loro costantemente fornite dotazioni di biglietti e abbonamenti « violando le disposizioni delle norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio » (57). Ai dirigenti della Juventus, Francesco Calvo — all'epoca direttore commerciale della società e diretto superiore di Merulla e D'Angelo — e Andrea Agnelli, presidente, la procura federale contesta il fatto di non aver impedito che i propri dipendenti intrattenessero tali rapporti con i tifosi.

Il processo sportivo si è concluso in primo grado con un parziale accoglimento delle richieste del procuratore federale (58). Dalla sentenza del tribunale sportivo emergono due profili su cui la Commissione ha appuntato la propria attenzione: il livello di infiltrazione raggiunto dalla criminalità organizzata mafiosa nella vicenda e il tema più ampio delle misure di prevenzione della violenza negli stadi e della tutela dell'ordine pubblico.

In merito al primo punto, il tema di maggior impatto mediatico è stato senza dubbio il coinvolgimento di Andrea Agnelli, presidente della società ed esponente della storica famiglia di imprenditori, proprietaria della FIAT.

Al riguardo la Commissione ha ascoltato prima l'avvocato Chiappero, legale rappresentante della società, e in seguito lo stesso Agnelli, ponendosi anche in questo caso sia come sede politico-istituzionale sia come garante di un confronto pubblico, aperto a una pluralità di interventi, in cui tutti i soggetti interessati hanno l'opportunità di esporre le proprie posizioni.

In tale quadro, la circostanza di particolare interesse è stato soprattutto il grado di consapevolezza del presidente Agnelli e dei suoi più stretti collaboratori di chi fosse Rocco Dominello e di quale ruolo egli svolgesse all'interno della tifoseria. A tale riguardo, il tribunale sportivo « dopo ampia valutazione del materiale probatorio acquisito, è giunto alla determinazione che tale frequentazione (di soggetti « malavitosi ») avvenne in maniera decisamente sporadica ma soprattutto inconsapevole con riferimento alla conoscenza del presunto

(57) FIGC-comunicato ufficiale n. 11/TFN- sezione disciplinare (2017/2018), pp. 1-4 (Doc. n. 1647.1).

(58) Richieste della procura federale: Andrea Agnelli: anni 2 e mesi 6 di inibizione e 50 mila euro di ammenda; Francesco Calvo: mesi 6 di inibizione e 10 mila euro di ammenda; Stefano Merulla: anni 1 e mesi 6 di inibizione e 10 mila euro di ammenda; Alessandro Nicola D'Angelo: anni 2 di inibizione e 10 mila euro di ammenda; Juventus FC Spa: disputa di 2 gare a porte chiuse e chiusura della curva sud per un'ulteriore gara, oltre a 300 mila euro di ammenda. Richiedendo, inoltre, per le persone fisiche, l'estensione in ambito UEFA e FIFA delle predette sanzioni. Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare ha accolto parzialmente il deferimento proposto dal procuratore federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni: Andrea Agnelli: anni 1 di inibizione e 20 mila di ammenda; Francesco Calvo: anni 1 di inibizione e 20 mila di ammenda; Stefano Merulla: anni 1 di inibizione e 20 mila di ammenda; Alessandro Nicola D'Angelo: anni 1 e mesi 3 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Juventus FC Spa: 300 mila euro di ammenda.

ruolo malavitoso dei soggetti citati. Del resto risulta che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine. Il tribunale non ritiene quindi sufficientemente provato che una simile frequentazione fosse dotata della contestata 'consapevolezza' riferita allo *status* di quei tifosi; e lo stesso valga per il presidente Andrea Agnelli, da ritenere completamente ignaro in merito alla peculiarità illecita del personaggio Rocco Dominello, presentatosi ai suoi occhi come deferente tifoso, ma non già come soggetto incline alla pericolosità sociale. Questa appare essere la corretta chiave di lettura dell'assunto accusatorio, la cui valutazione non può esimere una palese rivisitazione di tutti gli episodi in contestazione e facenti parte del deferimento integralmente inteso anche ai fini dell'entità delle sanzioni applicabili » (59).

In merito, invece, alla violazione della normativa statale (non solo sportiva) sulla vendita dei biglietti alla base del sistema di bagarinaggio (60) – secondo il Tribunale sportivo « sono emersi elementi di chiara colpevolezza » a carico dei soggetti deferiti: « i fatti, tutti collocabili nell'alveo dell'articolo 12 CGS (...) sono stati in gran parte ammessi dai deferiti, sono noti e di agevole individuazione nella loro perpetrazione » (61). Inoltre, « dall'esame dei fatti, come desunti anche dalle dichiarazioni dei deferiti Calvo, D'Angelo e Merulla, il Collegio rileva che la *ratio* della norma è stata completamente stravolta. In altri termini ciò che il legislatore ha individuato quale elemento idoneo a causare o quantomeno a favorire fenomeni di violenza, è stato, invece, utilizzato dagli odierni deferiti al dichiarato fine di

---

(59) FIGC-comunicato ufficiale n. 11/TFN–sezione disciplinare, 2017/2018, p. 11 (Doc. n. 1647.1).

(60) Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del codice di giustizia sportiva (Prevenzione di fatti violenti) è previsto che: 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. 2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. Art. 1-*quater*, comma 7-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28: « È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies* ».

(61) FIGC-comunicato ufficiale n. 11/TFN–sezione disciplinare (2017/2018), p. 6 (Doc. n. 1647.1). Come emerge dalle audizioni in Commissione, così come dalla sentenza, infatti, la Juventus ha ammesso di aver violato le norme, di legge e di diritto sportivo, che limitano la vendita per un massimo di 4 biglietti a persona e di averlo fatto, attraverso il meccanismo della riserva dei posti ai gruppi degli ultras, che pure acquistavano i biglietti. La finalità perseguita sarebbe stata quella di contenere in un'unica curva i gruppi di tifosi organizzati, in guerra tra di loro, che invece nel vecchio stadio erano distribuiti tra due curve: « (...) a partire dall'anno 2010-11, quando ci siamo trasferiti di stadio e abbiamo unificato le due curve in un'unica curva, in un'unica tribuna, perché noi avevamo gli ultrà da tutte e due le parti, abbiamo lo stadio nuovo più piccolo e li abbiamo concentrati, d'accordo con le forze dell'ordine, tutti all'interno di uno stesso sistema » (resoconto stenografico dell'audizione in Commissione dell'avvocato della Juventus FC Spa, Luigi Chiappero, 15 marzo 2017).